

## STATUTO DELLA SEZIONE DI ARGENTA

### TITOLO I DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - E' costituita, con sede in Argenta, una Associazione denominata "Club Alpino Italiano" Sezione di Argenta e sigla "C.A.I. Sezione di Argenta.

L'Associazione è nata il 14 novembre 1987 per trasformazione della Sottosezione fondata il 26 giugno 1982.

Art. 2 - L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

### TITOLO II SCOPI

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti pubblici e privati che si occupino nell'ambito locale di problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia;
- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali corsi teorico pratici di alpinismo, di speleologia e sci-alpinismo; escursioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni e manifestazioni culturali;
- collaborare se richiesto da altre Sezioni, alla organizzazione del servizio del Soccorso Alpino;
- costruire, previo parere favorevole degli organi del C.A.I., e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano e del territorio della provincia finalizzate alla conservazione dell'equilibrio nel rapporto Uomo-Ambiente
- curare la formazione della biblioteca e di un archivio cartografico e fotografico e curare le pubblicazioni relative all'attività della sezione;
- costituire una dotazione di materiale alpinistico;
- assumere ogni altra iniziativa per il conseguimento degli scopi sociali in osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente.

Chiunque può essere socio, senza distinzione di età, religione, nazionalità, o qualsiasi altro elemento di discriminazione.

### TITOLO III

#### SOCI

Art. 5 - I soci dell'Associazione sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto

all'Associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e del C.A.I. nonché le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**Art. 7** - Il socio esonera la Sezione e chi la rappresenta da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite, escursioni, ascensioni e di altre manifestazioni organizzate dalla Sezione stessa.

**Art. 8** - I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione, comprensiva del costo della tessera, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e la quota annuale disposta dall'Assemblea; il versamento di quest'ultima va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data verrà addebitata al socio la spesa di esazione a domicilio. Persistendo la morosità il socio non potrà partecipare alla vita dell'Associazione, nè usufruire dei servizi sociali, nè ricevere le pubblicazioni. Il socio potrà peraltro sanare la propria morosità che si protragga per oltre due anni. Trascorso detto periodo verrà pronunciata e comunicata all'interessato la decadenza dalla qualità di socio.

- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9** - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto dal principio dell'anno in corso.

- La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

**Art. 10** - L'obbligazione del socio è annuale ma si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre, le proprie dimissioni per iscritto, anche nel caso di passaggio ad altra Sezione.

**Art. 11** - I diritti e gli obblighi dei soci sono quelli previsti e indicati dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dall'art. 12 e seguenti del Regolamento Generale del C.A.I..

**Art. 12** - La qualità di socio viene a cessare nei casi indicati dall'art. 10 dello Statuto e dall'art. 19 del Regolamento Generale.

**Art. 13** - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione e con le regole della corretta e rispettosa convivenza i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 18 e 19 del Regolamento Generale del C.A.I..

#### TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Capo I

**Art. 14** - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario-Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno un anno.

## Capo II Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincola anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti, i Delegati;
- approva annualmente: la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- decide, nei casi di particolare gravità, sulle iniziative da assumere per la difesa del territorio Provinciale finalizzate alla conservazione dell'equilibrio nel rapporto Uomo-Ambiente
- determina la quota associativa annuale in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dalla Assemblea dei Delegati del C.A.I. e dall'art. 14 del Regolamento Generale del C.A.I.;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno 25 soci.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci a mezzo della pubblicazione sezionale almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso devono essere indicate l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Nel caso di nomina a cariche sociali l'avviso porta i nomi degli uscenti.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci esclusi i Consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. Ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione.

Per la validità delle riunioni è necessario almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad

un'ora di distanza dalla prima l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 - L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni palesi o a scrutinio segreto secondo le decisioni prese dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. In ogni caso si voterà a scrutinio segreto ogniqualvolta almeno un socio lo richieda.

Art. 21 - Le deliberazione concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altri beni immobili e le modifiche dello Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I. a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del C.A.I.

#### Capo 2° Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio nomina nel suo seno e nella sua prima riunione il Presidente, il Vice presidente, il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio è composto da 10 persone.

Al Consiglio Direttivo sono aggregati due soci giovani, eletti dall'Assemblea, che partecipano con voto consultivo ai lavori del Consiglio stesso.

Art. 23 - Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario-Tesoriere ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti debesi convocare l'assemblea per la nomina dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea nel termine di 30 giorni ove occorra a cura dei Revisori dei Conti.

Art. 24 - Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri, mediante avviso da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice presidente e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti palesi con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art. 25 - Alle adunanze del Consiglio sono invitati anche i Revisori dei Conti, i delegati dell'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali. Gli ex Presidenti della Sezione hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio e prendervi la parola. Possono essere

invitati altri soci particolarmente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.. In particolare il Consiglio:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di gruppi di lavoro;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto;
- emana eventualmente regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

### Capo 3° Presidente

Art. 27 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale; firma con il Segretario-Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento; provvede, coadiuvato dal Segretario-Tesoriere all'esecuzione delle deliberazioni consigliari ed al coordinamento delle singole commissioni.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice presidente il quale ne fa le veci ad ogni effetto e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Art. 28 - Il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario-Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza che, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

### Capo 4° Segretario-Tesoriere

Art. 29 - Il Segretario-Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art. 30 - Il Segretario Tesoriere compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura, col Presidente, l'attuazione delle sue deliberazioni; sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

### Capo 5° Revisori dei Conti

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea per un triennio. Esso nomina nel suo seno un Presidente.

**Art. 32** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali previste per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## Capo 6°

### Delegati

**Art. 33** - I Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. vengono eletti dalla Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e rappresentano, col Presidente, la Sezione alla Assemblea Generale stessa.

Il loro numero è determinato in base al numero dei soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e viene comunicato alla Sezione dalla Segreteria Generale.

Qualora nel triennio venga variato detto numero, l'Assemblea eleggerà quelli mancanti o decadranno i delegati soprannumerari secondo l'ordine del minor numero di voti conseguiti nella loro elezione.

Il delegato che per qualsiasi causa viene a mancare viene sostituito mediante elezione alla prima assemblea generale dei soci o, in caso di urgenza, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I nomi dei Delegati ed il loro indirizzo devono essere comunicati alla Segreteria Generale subito dopo la nomina.

La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

## TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

**Art. 34** - Il Consiglio Direttivo può procedere, alla nomina di speciali commissioni di consiglieri o di soci aventi competenza nei vari rami dalla attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

Il Consiglio può altresì chiamare singoli soci per incarichi vari di collaborazione.

**Art. 35** - Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione propria, autorizzare la costituzione in gruppo di soci aventi particolari autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo ed, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di costituzione e funzionamento in armonia con il presente Statuto.

A norma dell'art. 12 dello Statuto del C.A.I. è vietata la costituzione di gruppi di non soci.

## TITOLO VI PATRIMONIO ESERCIZIO BILANCIO

**Art. 36** - Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili o immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi derivanti da avanzi di amministrazione?????

**Art. 37** - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratte la parte spettante alla sede centrale;
- dai contributi di enti pubblici o privati e di privati cittadini;

**Art. 38** - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto intestato all'Associazione stessa presso un'Istituto di Credito, preferibilmente di diritto pubblico.

I pagamenti sono disposti dal Presidente o da chi ne fa le veci.

**Art. 39** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e la relazione che vanno presentati alla Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

**Art. 40** - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento della Sezione per i casi e con le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale il patrimonio non sarà in alcun caso ripartito tra i soci ma potrà essere devoluto, su deliberazione dell'Assemblea, nell'ordine:

- ad enti pubblici ed associazioni locali;
- alla Sezione C.A.I. di Ferrara;
- al Sodalizio.

#### **TITOLO VII CONTROVERSIE**

**Art. 41** - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferiti alla Autorità Giudiziaria se prima non verrà esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad operare il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di Coordinamento del Convegno Regionale per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Le norme procedurali sono quelle previste dall'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I..

**Art. 42** - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto del C.A.I. è data possibilità di ricorso a norma dell'art. 17 del Regolamento Generale del C.A.I..

#### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 43** - I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, in casi d'urgenza, del Comitato di Presidenza.

Nei locali della sede non si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

**Art. 44** - Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione ove non siano autorizzate dagli organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di soci in concorrenza o in conflitto con quelli ufficiali programmati dalla Sezione.

TITOLO IX  
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 45 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I..

TITOLO X  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46 - Il presente Statuto entra in vigore dopo la approvazione dell'Assembela dei soci e la ratifica del Consiglio Centrale del C.A.I.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale del C.A.I. in sede di ratifica.


Fino alla ratifica del Consiglio Centrale la Sezione sarà retta dagli organi direttivi della Sotto Sezione.

Approvato all'unanimità dalla Assemblea Straordinaria dei Soci della Sottosezione.

Argenta li 14 Novembre 1987

IL PRESIDENTE

Trentini dr. Luigi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Trentini', with a stylized flourish at the end.